Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i problemi economici e monetari

2021/0380(COD)

28.9.2022

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo
(COM(2021)0725 – C9-0436/2021 – 2021/0380(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Pedro Silva Pereira

Relatore per parere della commissione associata a norma dell'articolo 57 del regolamento:
Pascal Durand, commissione giuridica

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica taluni regolamenti per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo
(COM(2021)0725 – C9-0436/2021 – 2021/0380(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0725),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0436/2021),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione giuridica,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0000/2022),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali[15], la Commissione ha proposto di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e	(1) Nel piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali[15], la Commissione ha proposto di migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e

non finanziarie dei soggetti mediante la creazione di un punto di accesso unico europeo (ESAP). La strategia della Commissione per la finanza digitale[16] ***ha tracciato*** linee generali sulle modalità con cui l'Europa può sostenere la trasformazione digitale della finanza nei prossimi anni e, in particolare, al fine di promuovere una finanza basata sui dati. Nella strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile[17], la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario come mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell'economia dell'Unione, nel contesto del Green Deal[18].

non finanziarie dei soggetti mediante la creazione di un punto di accesso unico europeo (ESAP). La strategia della Commissione per la finanza digitale[16] ***traccia*** linee generali sulle modalità con cui l'Europa può sostenere la trasformazione digitale della finanza nei prossimi anni e, in particolare, al fine di promuovere una finanza basata sui dati. Nella strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile[17], la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario come mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell'economia dell'Unione, nel contesto del Green Deal[18].

---

[15] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione", (COM(2020) 590 final del 24.9.2020).

[16] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final del 24.9.2020).

[17] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (SWD(2021) 390 final), 6.7.2021.

[18] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final dell'11.12.2019).

[15] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione", (COM(2020) 590 final del 24.9.2020).

[16] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l'UE (COM(2020) 591 final del 24.9.2020).

[17] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile (SWD(2021) 390 final), 6.7.2021.

[18] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final dell'11.12.2019).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) È necessario istituire l'ESAP conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento ESAP][19] al fine di consentire un facile accesso ai dati da parte dei decisori nell'economia e nella società per permettere loro di prendere decisioni fondate che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. L'impiego di spazi comuni europei di dati in settori cruciali, compreso quello finanziario, servirebbe a tale scopo. Si prevede che il mondo finanziario subirà una trasformazione digitale nei prossimi anni e l'Unione dovrebbe sostenerla, in particolare promuovendo la finanza basata sui dati. Inoltre, porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario costituisce un mezzo fondamentale per realizzare una transizione verde dell'economia dell'Unione. Affinché la transizione verde abbia successo attraverso la finanza sostenibile, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori affinché questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti. A tal fine è necessario migliorare l'accesso da parte del pubblico a informazioni finanziarie ***e*** non finanziarie concernenti persone fisiche o giuridiche (soggetti) che sono tenute a rendere pubbliche tali informazioni ***o che trasmettono*** a un organismo di raccolta, su base volontaria***, informazioni finanziarie e relative alla sostenibilità concernenti le loro attività economiche***. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello di Unione consiste nell'istituire una piattaforma centralizzata, l'ESAP	(2) È necessario istituire l'ESAP conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento ESAP][19] al fine di consentire un facile accesso ai dati da parte dei decisori nell'economia e nella società per permettere loro di prendere decisioni fondate che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. L'impiego di spazi comuni europei di dati in settori cruciali, compreso quello finanziario, servirebbe a tale scopo. Si prevede che il mondo finanziario subirà una trasformazione digitale nei prossimi anni e l'Unione dovrebbe sostenerla, in particolare promuovendo la finanza basata sui dati. Inoltre, porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario costituisce un mezzo fondamentale per realizzare una transizione verde dell'economia dell'Unione. Affinché la transizione verde abbia successo attraverso la finanza sostenibile, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità ***e la governance sociale*** delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori affinché questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti. A tal fine è necessario migliorare l'accesso da parte del pubblico a informazioni finanziarie***,*** non finanziarie e ***ambientali, sociali e di governance*** concernenti persone fisiche o giuridiche (soggetti) che sono tenute a rendere pubbliche ***o che divulgano pubblicamente*** tali informazioni ***concernenti le loro attività economiche*** a un organismo di raccolta, su base volontaria. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello di Unione consiste nell'istituire una

(dall'inglese: European single access point, punto di accesso unico europeo), che dia accesso elettronico a tutte le informazioni pertinenti.	piattaforma centralizzata, l'ESAP (dall'inglese: European single access point, punto di accesso unico europeo), che dia accesso elettronico a tutte le informazioni pertinenti.
[19] [OP: inserire la nota a piè di pagina corrispondente: titolo completo e riferimento alla GU].	[19] [OP: inserire la nota a piè di pagina corrispondente: titolo completo e riferimento alla GU].

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) L'ESAP dovrebbe fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti in relazione a servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità che i soggetti e le autorità sono tenuti a pubblicare in conformità con una serie di direttive in tale settore. ***In ogni caso*** qualsiasi persona fisica o giuridica può trasmettere a un organismo di raccolta informazioni concernenti le proprie attività economiche pertinenti per i servizi finanziari o per i mercati dei capitali o relative alla sostenibilità al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento ESAP].	(3) L'ESAP dovrebbe fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti in relazione a servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità che i soggetti e le autorità sono tenuti a pubblicare in conformità con una serie di direttive ***e regolamenti*** in tale settore. ***Tuttavia*** qualsiasi persona fisica o giuridica può trasmettere a un organismo di raccolta informazioni concernenti le proprie attività economiche pertinenti per i servizi finanziari o per i mercati dei capitali o relative alla sostenibilità al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l'ESAP ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento ESAP].

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Al fine di garantire che l'ESAP fornisca un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità come stabilito nel regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento ESAP], i soggetti dovrebbero trasmettere le loro informazioni a un organismo di raccolta nello stesso momento in cui rendono tali informazioni pubbliche.	(6) Al fine di garantire che l'ESAP fornisca un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità come stabilito nel regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento ESAP], i soggetti dovrebbero trasmettere le loro informazioni a un organismo di raccolta nello stesso momento in cui rendono tali informazioni pubbliche. ***A loro volta, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell'ESAP in modo automatizzato e senza indebito ritardo, attingendo per quanto possibile alle procedure e alle infrastrutture di raccolta esistenti, a livello dell'Unione e nazionale, per la trasmissione delle informazioni dagli organismi di raccolta all'ESMA.***

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Affinché le informazioni siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero trasmettere tali informazioni agli organismi di raccolta in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. I soggetti dovrebbero altresì corredare le informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta con i metadati richiesti da tali organismi di raccolta. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione sviluppate dall'autorità europea di vigilanza pertinente che specifichino i metadati per ciascuna	(7) Affinché le informazioni siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero trasmettere tali informazioni agli organismi di raccolta ***almeno*** in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente. I soggetti dovrebbero altresì corredare le informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta con i metadati richiesti da tali organismi di raccolta. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione sviluppate dall'autorità europea di vigilanza pertinente che specifichino i

informazione, la strutturazione dei dati per tali informazioni nonché le informazioni per le quali è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale sia il formato leggibile meccanicamente da utilizzare in tal caso.	metadati per ciascuna informazione, la strutturazione dei dati per tali informazioni nonché le informazioni per le quali è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale sia il formato leggibile meccanicamente da utilizzare in tal caso.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I soggetti dovrebbero essere considerati responsabili delle informazioni che trasmettono agli organismi di raccolta. Garantire l'integrità dei dati e la credibilità della fonte consentirebbe di proteggere i soggetti da un'alterazione indebita delle loro informazioni nonché di creare fiducia nel pubblico in merito all'ESAP. A tal fine i documenti presentati dai soggetti agli organismi di raccolta dovrebbero essere corredati da un sigillo elettronico qualificato inserito dal soggetto che effettua la comunicazione sulle informazioni trasmesse agli organismi di raccolta laddove tale sigillo sia richiesto, in conformità con le specifiche stabilite nel regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento ESAP].	(8) I soggetti dovrebbero essere considerati responsabili delle informazioni ***e dei relativi metadati*** che trasmettono agli organismi di raccolta. Garantire l'integrità dei dati e la credibilità della fonte consentirebbe di proteggere i soggetti da un'alterazione indebita delle loro informazioni nonché di creare fiducia nel pubblico in merito all'ESAP. A tal fine i documenti presentati dai soggetti agli organismi di raccolta dovrebbero essere corredati da un sigillo elettronico qualificato inserito dal soggetto che effettua la comunicazione sulle informazioni trasmesse agli organismi di raccolta laddove tale sigillo sia richiesto, in conformità con le specifiche stabilite nel regolamento (UE) XXXX/XXX [regolamento ESAP].

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725[21], il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il ***[inserire la data][22]***.	(9) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725[21], il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il ***19 gennaio 2022[22]***.
[21] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).	[21] Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
[22] GU C […] del […], pag. […].	[22] GU C […] del […], pag. […].

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1060/2009
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafi 1, 6 e 7, dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 10, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 12, le agenzie di rating del credito trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafi 1, 6 e 7, dell'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 10, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 12, le agenzie di rating del credito trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX

[regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	[regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio**,** che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1
Regolamento (CE) n. 1060/2009
Articolo 13 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 5, e all'articolo 36 quinquies, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono la denominazione, se disponibile, e l'identificativo della persona giuridica dell'agenzia di rating del credito come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7,	A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 quinquies, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 5, e all'articolo 36 quinquies, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono la denominazione, se disponibile, e l'identificativo della persona giuridica dell'agenzia di rating del credito come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7,

paragrafo 4, di tale regolamento.	paragrafo 4, di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 236/2012
Articolo 11 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2024***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, le persone fisiche o giuridiche trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2025***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, le persone fisiche o giuridiche trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 38 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 39, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 49, paragrafo 3, le CCP e i partecipanti diretti trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 38, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 3, secondo comma, dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 39, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 49, paragrafo 3, le CCP e i partecipanti diretti trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 38 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 2, secondo	A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 2, secondo

comma, all'articolo 25, paragrafo 4, quarto comma, all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1, all'articolo 25 octodecies, paragrafo 3, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 73, paragrafo 3, e all'articolo 77, paragrafo 2, quarto comma, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica delle CCP e dei partecipanti diretti come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	comma, all'articolo 25, paragrafo 4, quarto comma, all'articolo 25 quaterdecies, paragrafo 1, all'articolo 25 octodecies, paragrafo 3, all'articolo 59, paragrafo 3, all'articolo 68, paragrafo 1, all'articolo 73, paragrafo 3, e all'articolo 77, paragrafo 2, quarto comma, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica delle CCP e dei partecipanti diretti come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3
Regolamento (UE) n. 648/2012
Articolo 38 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] sono le autorità nazionali competenti. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica delle CCP e dei partecipanti diretti come specificato ai sensi dell'articolo 7,	A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] sono le autorità nazionali competenti. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica delle CCP e dei partecipanti diretti come specificato ai sensi dell'articolo 7,

paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4
Regolamento (UE) n. 345/2013
Articolo 13 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito ai sensi del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento ESAP], le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni, se disponibili, e l'identificativo della persona giuridica del fondo come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito ai sensi del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento ESAP], le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni, se disponibili, e l'identificativo della persona giuridica del fondo come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5
Regolamento (UE) n. 346/2013
Articolo 14 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito ai sensi del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento ESAP], le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito ai sensi del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento ESAP], le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 6
Regolamento (UE) n. 575/2013
Articolo 434 ter – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, quando rendono pubbliche informazioni a norma della parte otto del presente regolamento, gli enti trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, quando rendono pubbliche informazioni a norma della parte otto del presente regolamento, gli enti trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 7
Regolamento (UE) n. 537/2014
Articolo 13 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 13, il revisore o l'impresa di revisione trasmette	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 13, il revisore o l'impresa di revisione trasmette

contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 7
Regolamento (UE) n. 537/2014
Articolo 13 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro il 31 dicembre ***2025***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.	3. Entro il 31 dicembre ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 8
Regolamento (UE) n. 596/2014
Articolo 21 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2025***, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 19, paragrafo 3, l'emittente trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 19, paragrafo 3, l'emittente trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8
Regolamento (UE) n. 596/2014
Articolo 21 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro il 31 dicembre ***2024***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 17,	3. Entro il 31 dicembre ***2025***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 17,

paragrafo 2, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti, istituiti a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE, ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.	paragrafo 2, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti, istituiti a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE, ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 8
Regolamento (UE) n. 596/2014
Articolo 21 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2025***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 3, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è il meccanismo ufficialmente stabilito pertinente.	A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e all'articolo 19, paragrafo 3, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è il meccanismo ufficialmente stabilito pertinente.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 8
Regolamento (UE) n. 596/2014
Articolo 21 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2025***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi	A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, gli organismi di raccolta ai

dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità nazionale competente. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono la denominazione e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] sono le autorità nazionali competenti. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono la denominazione e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9
Regolamento (UE) n. 600/2014
Articolo 23 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito dal regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*, le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 34, all'articolo 40, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 6, e all'articolo 48, l'ESMA agisce in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP]. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se	A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito dal regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*, le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 27, paragrafo 1, all'articolo 34, all'articolo 40, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 2, all'articolo 45, paragrafo 6, e all'articolo 48, l'ESMA agisce in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP]. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se

disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 74 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 9, dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafi 4 e 7, dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 6, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 54, paragrafo 4, lettera f), e dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento, i CSD trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 7, paragrafi 1 e 9, dell'articolo 26, paragrafo 4, dell'articolo 27, paragrafi 4 e 7, dell'articolo 28, paragrafo 2, dell'articolo 33, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 38, paragrafo 6, dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'articolo 41, paragrafo 2, dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera e), dell'articolo 54, paragrafo 4, lettera f), e dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera j), del presente regolamento, i CSD trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente

articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10
Regolamento (UE) n. 909/2014
Articolo 74 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 62, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono la denominazione e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del CSD come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 62, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono la denominazione e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del CSD come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 11
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 29 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, quando rende pubblico il documento contenente le informazioni chiave a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'ideatore di PRIIP trasmette contemporaneamente tale documento contenente le informazioni chiave all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, quando rende pubblico il documento contenente le informazioni chiave a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, l'ideatore di PRIIP trasmette contemporaneamente tale documento contenente le informazioni chiave all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché tali informazioni siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 11
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 29 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro il 31 dicembre ***2025***, al fine di rendere accessibile tramite l'ESAP il documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.	3. Entro il 31 dicembre ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 11
Regolamento (UE) n. 1286/2014
Articolo 2 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 29, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità competente. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ideatore di PRIIP come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come specificato all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 29, paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'autorità competente. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'ideatore di PRIIP come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come specificato all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 12
Regolamento (UE) n. 2015/760
Articolo 25 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito ai sensi del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento ESAP], le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito ai sensi del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento ESAP], le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 13
Regolamento (UE) n. 2015/2365
Articolo 32 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2024***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 19, paragrafo 8, e dell'articolo 26, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento, le entità trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2025***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 19, paragrafo 8, e dell'articolo 26, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento, le entità trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2015/2365
Articolo 32 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. A decorrere dal 1° gennaio ***2024***, ai	3. A decorrere dal 1° gennaio ***2025***, ai

fini di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA.	fini di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2015/2365
Articolo 32 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2024***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 25, paragrafi da 1 a 3, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'entità come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	A decorrere dal 1° gennaio ***2025***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 25, paragrafi da 1 a 3, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'entità come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2016/1011
Articolo 28 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 7, dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 1, e dell'articolo 28, paragrafo 1, l'amministratore trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 25, paragrafo 7, dell'articolo 26, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 1, e dell'articolo 28, paragrafo 1, l'amministratore trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2016/1011
Articolo 28 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 36,	A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 36,

l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'amministratore come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'amministratore come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2017/1129
Articolo 21 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2024***, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g), dell'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere e) ed f), dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 9, e dell'articolo 23, paragrafo 1, l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2025***, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g), dell'articolo 1, paragrafo 5, primo comma, lettere e) ed f), dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 9, e dell'articolo 23, paragrafo 1, l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).
	Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2017/1129
Articolo 21 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2024***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 26, paragrafo 2, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono i nomi o le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente o, se applicabile, dell'offerente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	A decorrere dal 1° gennaio ***2025***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 25, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 26, paragrafo 2, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono i nomi o le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'emittente o, se applicabile, dell'offerente, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.
	Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2017/1131
Articolo 37 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito ai sensi del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento ESAP], le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP, istituito ai sensi del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento ESAP], le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 7, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, di tale regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fondo come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, nonché il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Regolamento (UE) n. 2019/1238
Articolo 70 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, il fornitore di PEPP trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento, il fornitore di PEPP trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2019/1238
Articolo 70 bis – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro il 31 dicembre ***2025***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai	3. Entro il 31 dicembre ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai

sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.	sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2019/1238
Articolo 70 bis – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 6, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'EIOPA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, e includono il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 6, l'organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'EIOPA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, e includono il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2019/1238
Articolo 70 bis – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 4, e all'articolo 69, paragrafi 1 e 4, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] sono le autorità competenti. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, e includono il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.	A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 4, e all'articolo 69, paragrafi 1 e 4, gli organismi di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] sono le autorità competenti. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, e includono il tipo di informazioni come da classificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2019/2033
Articolo 46 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, quando rendono pubbliche informazioni a norma della parte sei del presente regolamento, le imprese di investimento trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, quando rendono pubbliche informazioni a norma della parte sei del presente regolamento, le imprese di investimento trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento

europeo e del Consiglio*.

_____

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

europeo e del Consiglio*.

_____

* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2019/2088
Articolo 18 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2025***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4 e 5, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi

finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2019/2088
Articolo 18 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro il 31 dicembre ***2024***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.	3. Entro il 31 dicembre ***2025***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2020/852
Articolo 8 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2024***, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 7, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento, l'impresa trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2025***, quando rende pubbliche informazioni a norma dell'articolo 7, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento, l'impresa trasmette contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 3 del presente

articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2020/852
Articolo 8 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Entro il 31 dicembre ***2023***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.	3. Entro il 31 dicembre ***2024***, al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano uno dei meccanismi ufficialmente stabiliti di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/109/CE ad agire in veste di organismo di raccolta ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] e ne danno notifica all'ESMA.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1
Regolamento (UE) n. 2021/23
Articolo 95 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. A decorrere dal 1° gennaio ***2026***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, dell'articolo 72, paragrafo 3, dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 83, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità di risoluzione trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.	1. A decorrere dal 1° gennaio ***2027***, quando rendono pubbliche informazioni a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, dell'articolo 72, paragrafo 3, dell'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 83, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità di risoluzione trasmettono contemporaneamente tali informazioni all'organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.
_____	_____
* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).	* Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).

Or. en